



COMUNE DI ROCCAPALUMBA
Città Metropolitana di Palermo
"Paese delle Stelle"

Via Leonardo Avellone, n. 30/A – 90020 Roccapalumba –
Tel. 0918215555/23 – Fax 0918215153 – P.I. 00514760826.
E-Mail: segreteria@comune.roccapalumba.pa.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.44 del 28/12/2017

OGGETTO: Ricognizione ex art.24 e revisione periodica ex art.20 D.Lgs. 175/2016 in materia di Società partecipate.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno ventotto (28) del mese di dicembre (12) alle ore 9,00 e ss. nella sala delle adunanze consiliare della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria-urgente. Alle ore 9,17 è iniziata la trattazione del punto n.3 dell'o.d.g., indicato in oggetto.

Presiede la seduta il dott. **Giacomo BALSANO** con l'assistenza del Segretario comunale titolare Dott. **Antonio SALANTRI**.

Si fa presente che, con deliberazione consiliare n.33 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto delle dimissioni dalla carica di consigliere del sig. Spadafora Antonino e dell'impossibilità alla surroga stante l'esaurimento della graduatoria dei candidati all'elezione del consiglio comunale della lista n.1 avente il contrassegno "Per Roccapalumba un futuro migliore".

Risultano presenti i signori consiglieri

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BALSANO Giacomo	Presidente	X	
DI CHIARA Massimiliano	Consigliere		X
RIZZO Veronica	Consigliere	X	
GRAZIANO Rosa	Consigliere	X	
GATTANO Giuseppe	Consigliere	X	
RUSSO Antonino	Consigliere	X	
MANCUSO Concetta	Consigliere	X	
MEZZATESTA Antonina	Consigliere	X	
LO FASO Rosa Maria	Consigliere		X
LUCCHESI Vincenzo	Consigliere	X	
ROMANO Simone	Consigliere	X	

Totale presenti n.9

Totale assenti n.2 (Di Chiara, Lo Faso).

Per l'Amministrazione è presente il sindaco

II PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto all'o.d.g. concernente l'oggetto. Legge la proposta e dichiara aperta la discussione.

ACCERTATO che nessun consigliere chiede di intervenire, il presidente sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti 9 su n.12 assegnati e n.11 in carica

Assenti 2 (Di Chiara e Lo Faso)

Votanti 9

Voti favorevoli 6

Astenuti 3 (Mezzatesta, Lucchese e Romano)
Contrari nessuno
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione “Ricognizione ex art.24 e revisione periodica ex art.20 D.Lgs. 175/2016 in materia di Società partecipate”, riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento amministrativo degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.Lgs. n.175 del 19/08/2016, in particolare gli artt.20 e 24, come modificato dal D.Lgs. n.100 del 16/06/2017;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile del settore 1 (sotto il profilo della regolarità tecnica);

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile del servizio finanziario, Ing. Daniela Bonsignore (sotto il profilo della regolarità contabile);

VISTO, altresì, il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/00 dal revisore dei conti, dott. Salvatore Vignigni;

VISTO l’esito della superiore votazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ricognizione ex art.24 e revisione periodica ex art.20 D.Lgs. 175/2016 in materia di Società partecipate”, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di confermare, di conseguenza, per le motivazioni già espresse, le alienazione delle sottoindicate partecipazioni:
 - **AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI S.R.L.** come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2016;
 - **GRUPPO DI AZIONE LOCALE FEUDI E CASTELLI S.R.L.**, come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2016;
 - **PROTOCOLLO D’INTESA PORTALE TURISTICO DEL CENTRO SICILIA**, come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2016;
 - **CENTRO SERVIZI TERRITORIALI “INNOVAZIONE E SVILUPPO”**, come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2017;
 - **CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO PALERMO-COSTA NORMANNA**, come da delibera di C.C. 31 del 25/07/2017.

ai sensi dell’art. 10 T.U. - nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione - e art. 20 T.U. - mediante offerta ai soci per l’esercizio dei diritti di prelazione e, in subordine, al libero mercato, tenuto conto delle norme statutarie;

III. di dare atto che, alla luce delle dismissioni di cui sopra, le partecipazioni, allo stato, sono le seguenti:

- 1) **Co.In.R.E.S. in liquidazione;**
- 2) **Unione dei Comuni “Valle del Torto e dei Feudi”;**
- 3) **Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.;**
- 4) **Distretto Turistico della Regione Sicilia “Antichi mestieri, sapori e tradizioni popolari siciliane”;**
- 5) **G.A.L. ISC Madonie;**
- 6) **A.R.O. (Ambito Raccolta Ottimale) – Territorio e Ambiente 2.**

IV. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;

V. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

VI. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;

VII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;

VIII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

SUCCESSIVAMENTE

ACCERTATO che nessun consigliere chiede di intervenire, il presidente propone di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione e pertanto pone a votazione tale proposta. Procedutosi a votazione resa a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente con l’ausilio degli scrutatori prima nominati:

Presenti	9
Assenti	2 (Di Chiara e Lo Faso)
Votanti	9
Voti favorev.	6
Astenuti	3 (Mezzatesta, Lucchese e Romano)
Voti contrari	nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 12, comma 2, della l.r. 03 dicembre 1991, n. 44;

VISTO l’esito della superiore votazione;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente, alle ore 9,30 dichiara conclusi i lavori.



COMUNE DI ROCCAPALUMBA
Città Metropolitana di Palermo
"Paese delle Stelle"

Via Leonardo Avellone, n. 30/A – 90020 Roccapalumba –
Tel. 0918215555/23 – Fax 0918215153 – P.I. 00514760826
E-Mail: segreteria@comune.roccapalumba.pa.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 e ricognizione periodica ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione.

Il Sindaco

VISTI l'art. 32 l. n. 142/1990 e art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,

alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Roccapalumba e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegata relazione alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra rimangono confermate, per le motivazioni già espresse, le alienazioni delle sottoindicate partecipazioni:

- **AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI S.R.L.** come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2016;
- **GRUPPO DI AZIONE LOCALE FEUDI E CASTELLI S.R.L.**, come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2016;
- **PROTOCOLLO D'INTESA PORTALE TURISTICO DEL CENTRO SICILIA**, come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2016;
- **CENTRO SERVIZI TERRITORIALI "INNOVAZIONE E SVILUPPO"**, come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2017;
- **CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO PALERMO-COSTA NORMANNA**, come da delibera di C.C. 31 del 25/07/2017.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali

nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione del Sindaco n. 20/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Propone al Consiglio comunale di

DELIBERARE

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come relazione allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di confermate, per le motivazioni già espresse, le alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- 1- **AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI S.R.L.** come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2016;
- 2- **GRUPPO DI AZIONE LOCALE FEUDI E CASTELLI S.R.L.**, come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2016;
- 3- **PROTOCOLLO D'INTESA PORTALE TURISTICO DEL CENTRO SICILIA**, come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2016;
- 4- **CENTRO SERVIZI TERRITORIALI "INNOVAZIONE E SVILUPPO"**, come da delibera di C.C. n.12 del 29/04/2017;
- 5- **CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO PALERMO-COSTA NORMANNA**, come da delibera di C.C. 31 del 25/07/2017.

ai sensi dell'art. 10 T.U. - nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione - e art. 20 T.U. - mediante offerta ai soci per l'esercizio dei diritti di prelazione e, in subordine, al libero mercato, tenuto conto delle norme statutarie;

III. di dare atto che, alla luce delle dismissioni di cui sopra, le partecipazioni, allo stato, sono le seguenti:

- 1) **CO.IN.R.E.S. in liquidazione;**
- 2) **Unione dei Comuni "Valle del Torto e dei Feudi";**
- 3) **Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.;**
- 4) **Distretto Turistico della Regione Sicilia "Antichi mestieri, sapori e tradizioni popolari siciliane";**
- 5) **G.A.L. ISC Madonie;**
- 6) **A.R.O. (Ambito Raccolta Ottimale) – Territorio e Ambiente 2.**

IV. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

V. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

VI. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

VIII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;



IL SINDACO
Geom. Guglielmo ROSA



COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Città Metropolitana di Palermo

"Paese delle Stelle"

Via Leonardo Avellone, n. 30/A – 90020 Roccapalumba –
Tel. 0918215555/23 – Fax 0918215153 – P.I. 00514760826
E-Mail: segreteria@comune.roccapalumba.pa.it
PEC: protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it

Prot. n. **15093**
del **21 DIC. 2017**

D.LGS. N. 175/2016
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 24)
E RELAZIONE TECNICA (ART. 20)

PREMESSA

In data 23.09.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", successivamente modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 175/2016.

Il citato testo unico prevede la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto oggetto e, per l'anno 2017, due revisioni: una periodica (art. 20) e una straordinaria (art. 24).

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento, quale espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

Revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 T.U.

- Entro il **30 settembre 2017** ciascuna amministrazione avrebbe dovuto effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito - anche negativo - avrebbe dovuto essere comunicato, tramite l'applicativo informatico Partecipazioni del Portale Tesoro, e inviato alla sezione della Corte dei Conti competente per la verifica sul puntuale adempimento degli obblighi.
- In caso di mancata adozione del provvedimento di ricognizione straordinaria è previsto che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali sino a quando non sia stato adempiuto l'obbligo.
- L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 612, della l. n. 190/2014, adottato nel comune di Alia con determinazione del sindaco n. 20 del 14.07.2015.

Revisione periodica ai sensi dell'art. 20 T.U.

- Annualmente **entro il 31 dicembre**, con proprio provvedimento, la cui competenza si ritiene essere del Consiglio comunale – le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

- L'esito della ricognizione periodica – anche negativo - deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente.

- In caso di mancata adozione degli atti è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

RICOGNIZIONE DEI PRECEDENTI ADEMPIMENTI IN MATERIA

Come visto l'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, previsto dall'art. 1, co. 612, della l. n. 190/2014.

Il piano operativo di razionalizzazione adottato con determinazione del sindaco n. 21 del 08.09.2015 ha evidenziato le seguenti partecipazioni (**vds. foglio allegato "A" relazione**).

Il Piano è stato successivamente sottoposto all'attenzione del Consiglio comunale come da delibera n.12 del 29/04/2016.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Il perimetro oggetto della rilevazione, e quindi della presente relazione, è circoscritto da quanto previsto dall'art. 1 del Testo unico: *“Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*, dovendosi intendere per società gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

L'art. 3 del decreto indica – in via esclusiva - i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, ovvero: a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute; la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”, sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni.

L'art. 4 del decreto individua le finalità per cui è possibile detenere partecipazioni societarie.

Resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento senza interventi) purché motivata espressamente sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

SOGGETTI ESCLUSI IN QUANTO NON SOCIETA' (ARTT. 1, c. 1 e 2, c.1, lett. l, T. U.)

1) UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI

Acquisizione partecipazione: deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 06.09.2002;
Forma giuridica: unione di comuni art. 32 d.lgs. n. 267/2000;

2) CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI ENERGIA SERVIZI – COINRES

Acquisizione partecipazione: deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 25/09/2002.

Forma giuridica: consorzio tra enti locali ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 (già art. 23 e 25 l.n. 142/1990 nel testo recepito dalla l.r. n. 48/1991) – **in liquidazione**. Come rilevato dalla Corte d'Appello di Palermo, sezione lavoro, sentenza n. 231 del 2011, il COINRES è stato costituito ai sensi degli artt. 23 e 25 l. n. 142/1990, in base a disposizioni generali che consentono a Comuni e Province la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni in forma consortile secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili. L'ordinamento regionale ha, poi, operato un rinvio dinamico alla legislazione statale sicché la norma di riferimento in materia va identificata nell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000.

Sulla natura giuridica di tali strutture si è espressa la giurisprudenza amministrativa con sentenza n. 2605/2001 del Consiglio di Stato, riconducendola a ente strumentale del comune, istituzionalmente dipendente dallo stesso, elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale, pertanto è da ritenere la natura pubblica del COINRES.

Sede legale: Bolognetta (PA), Piazza Caduti in Guerra, 7 – cap. 90030;

Codice fiscale e p. IVA: 03916050820;

Numero REA: PA 255570;

Codice ATECORI: 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali.

Allegati: nota prot.n.3347 del 18/03/2016 avente ad oggetto "Ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate, ex art.1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n.190 (Relazione integrativa alla determinazione sindacale n.21 dell'8/09/2015). –**non riscontrata**-.

3) GAL ISC MADONIE

Acquisizione partecipazione: deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 29/09/2009;

Forma giuridica: associazione di promozione sociale senza fine di lucro, iscritta nel registro delle persone giuridiche private ex art. 12 c.c. e l.n. 383/2000;

Sede legale: Castellana Sicula (PA), Viale Risorgimento, 13b – cap. 90020;

Codice fiscale e partita IVA: 91006220825;

Allegati: nota prot. n.12723 del 03.11.2015, avente oggetto "Piano operativo di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni comunali ex art.1, commi 611 e 612 della legge 190/2014- Legge di stabilità 2015". –**non riscontrata**-. Nota prot.n.3347 del 18/03/2016 avente ad oggetto "Ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate, ex art.1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n.190 (Relazione integrativa alla determinazione sindacale n.21 dell'8/09/2015)". –**riscontrata**-.

4) ARO TERRITORIO E AMBIENTE 2

Acquisizione partecipazione: deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 26/09/2014 con il Comune di Vicari individuato quale ente capofila, per la gestione dei rifiuti;

Forma giuridica: convenzione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 267/2000;

Allegati: nota prot.n.3347 del 18/03/2016 avente ad oggetto "Ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate, ex art.1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n.190 (Relazione integrativa alla determinazione sindacale n.21 dell'8/09/2015). –**non riscontrata**-.

5) DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA "ANTICHI MESTIERI, SAPORI E TRADIZIONI POPOLARI SICILIANE" di cui alla deliberazione di G.C. n.3 del 17/01/2012 con la quale l'esecutivo aveva deliberato di aderire al Distretto turistico ex L.R. n.10/2005 e s.m. e i. ed aveva approvato lo schema di statuto dell'associazione e lo schema del regolamento di organizzazione ed aveva autorizzato l'acquisto di n.2 quote del fondo comune dell'associazione. Con successiva determinazione dirigenziale R.G. 162 del 04/03/2014 si era proceduto alla liquidazione della quota consortile di adesione di €.300,00.

Attività: due progetti presentati dal consorzio erano stati ammessi a finanziamento "Verso la fruibilità turistica della Sicilia antica" e "Chi è e cosa vuole il nostro turista" – nell'ambito della linea di intervento 3.3.3. Attività C) "Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali" nell'ambito del POFESR 2007/2013. Con determinazione dirigenziale n.607 del 10/12/2014 si era proceduto alla liquidazione della quota di cofinanziamento dei suddetti progetti per l'importo di €.975,84;

Sede legale: scuola degli antichi mestieri e tradizioni popolari – Fiumedinisi (ME), Via San Francesco; sede operativa: Piazza IX Aprile, n.5 -9839 Taormina.

Forma giuridica: associazione senza fini di lucro;

Oggetto sociale: promozione dello sviluppo turistico dei territori della Sicilia, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti finalizzati all'offerta di qualificati prodotti turistici e/o di promozione e gestione di eventi o attrazioni nel settore dei beni culturali e ambientali, dell'enogastronomia e dei prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale (art.3 statuto);

Fondo comune: costituito dalle quote sottoscritte dai soci all'atto di adesione del valore nominale di €.150,00 (art.5 statuto);

Durata: fino al 2042 (art.2 statuto);

Quota sociale posseduta: n.2 quote da €.150,00 (complessivi €.300,00). Con determinazione R.G. n.162 del 04/03/2014 si era proceduto alla liquidazione della quota consortile di adesione di €.300,00;

Altre spese a carico del Comune socio: eventuali spese di funzionamento annuale se deliberate dall'Assemblea (art.4 statuto) e quota di compartecipazione ai progetti proporzionalmente alle quote sottoscritte (€.975,84);

Altri soggetti pubblici e privati partecipanti: soggetti pubblici e privati, enti locali, università, istituti di ricerca e formazione, imprese ecc... (ex art.4 statuto);

Allegati: nota prot. n.12720 del 03.11.2015, avente oggetto "Piano operativo di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni comunali ex art.1, commi 611 e 612 della legge 190/2014-Legge di stabilità 2015". -**non riscontrata**-.

6) CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIA PALERMO - COSTA NORMANNA

Acquisizione partecipazione: deliberazione del C.C. n. 48 del 22/12/2011;

Forma giuridica: consorzio senza fini di lucro;

Entità della partecipazione: n.1 quota €.500,00. Con determinazione R.G. n.11 del 13/01/2014 si è proceduto alla liquidazione della quota consortile di adesione;

Sede legale: Via Salinas, 3 -Palermo-;

Oggetto sociale: promozione dello sviluppo turistico dell'area, coordinando le azioni, le strategie e le azioni con gli attori territoriali coinvolti (art.3 statuto);

Durata: fino al 2015 art.4 statuto);

Altre spese a carico del Comune socio: quota annua di gestione commisurata alle spese di funzionamento e/o gestione ex art.6 regolamento consortile €.2.000,00 annua per i comuni fino a

Legge di stabilità 2015". **-non riscontrata-**. Nota prot.n.3347 del 18/03/2016 avente ad oggetto "Ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate, ex art.1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n.190 (Relazione integrativa alla determinazione sindacale n.21 dell'8/09/2015)". **-riscontrata-**.

Adesione soppressa con deliberazione consiliare n.12 del 29/04/2016.

9) FEUDI E CASTELLI S.R.L.

Acquisizione partecipazione: deliberazioni di consiglio comunale n.37 del 28.06.2004

Entità della partecipazione: 0,56% delle quote sociali del valore di €.251,00;

Forma giuridica: società a responsabilità limitata;

Codice ATECO:

Allegati: nota prot. n.12718 del 03.11.2015, avente oggetto "Piano operativo di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni comunali ex art.1, commi 611 e 612 della legge 190/2014-Legge di stabilità 2015". **-non riscontrata-**. Nota prot.n.3347 del 18/03/2016 avente ad oggetto "Ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate, ex art.1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n.190 (Relazione integrativa alla determinazione sindacale n.21 dell'8/09/2015)". **-non riscontrata-**.

Adesione soppressa con deliberazione consiliare n.12 del 29/04/2016.

CONCLUSIONI

Preliminarmente appare fondamentale richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sull'importanza di un adeguato esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo in materia, anche al fine di evitare l'insorgere di responsabilità e conseguenze pregiudizievoli per l'ente.


Ciò posto, all'esito dell'espletata istruttoria, vista la ricognizione delle partecipazioni sopra indicata, non sono individuate ulteriori partecipazioni da alienare e dismettere, confermando quanto già oggetto della deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 29.04.2016.

Roccapalumba, 19.12.2017

IL RESPONSABILE SETTORE I

SINDACO

Geom. Guglielmo ROSA





COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Città Metropolitana di Palermo

"Paese delle Stelle"

Via Leonardo Avellone, n. 30/A – 90020 Roccapalumba –
Tel. 0918215555/23 – Fax 0918215153 – P.I. 00514760826.

Il Revisore Unico

.....
PARERE n. 13 alla proposta di deliberazione avente ad oggetto la revisione straordinaria delle Partecipate ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute.

Il sottoscritto Revisore Unico

Preso atto

che l'ente nella proposta di Deliberazione Consigliare di cui all'oggetto non evidenzia alcun mutamento della modalità di gestione dei servizi.

Rilevato

- che tra i pareri obbligatori previsti dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, ai fini della ricognizione straordinaria delle partecipate, il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b) "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";
- che il parere dell'Organo di Revisione sull'oggetto della proposta della delibera attribuita come competenze al Consiglio Comunale, da una prima interpretazione della norma, deve essere rilasciato solo se si è in presenza di un atto deliberativo modificativo della gestione dei servizi.


Attesta



- che dall'esame della proposta di delibera si rileva che l'Ente intende mantenere le partecipazioni in essere e le dimissioni già deliberate;
- che, pertanto, non sussistono fattispecie che richiedono il rilascio del parere del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgs 267/2000.

Lì, 27 dicembre 2017

Il revisore unico



Buongiorno,

allego alla presente il parere da allegare alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale programmato per la giornata di domani..

Si invita l'Ufficio di protocollo a fornire al sottoscritto il numero di protocollo in entrata della presente.

Cordiali saluti.

Dott. Salvatore Vignigni

Da: protocollo [mailto:protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it]

Inviato: venerdì 22 dicembre 2017 8.52

A: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia; salvatore.vignigni@pec.commercialisti.it

Oggetto: CONVOCAZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE STRAORDINARIA - URGENTE

Priorità: Alta

CONVOCAZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE STRAORDINARIA - URGENTE



Mail priva di virus. www.avast.com

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA**

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

Il Responsabile


Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente oggetto: "Ricognizione ex art.24 e revisione periodica ex art.20 D.Lgs. 175 del 19/08/2016 in materia di Società e partecipazione pubblica".

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa.

Dalla Residenza municipale, 20/12/2017.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
SINDACO**
Geom. Guglielmo ROSA



**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE
ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

(Allegato 4)

(Art. 53, Legge n. 142/90 e L.R. n. 48/91 ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: "Ricognizione ex art.24 e revisione periodica ex art.20 D.Lgs. 175 del 19/08/2016 in materia di Società e partecipazione pubblica".

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile

Roccapalumba, 22/12/2017

Roccapalumba, 22/12/2017



IL RESPONS. DEL SERVIZIO FINANZ.
Ing. Francesco MISTRETTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Ing. Daniela BONSIGNORE

Il presente verbale di deliberazione si compone di n. 4 pagine e n. 5 allegati. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio comunale
F.to Giacomo BALSANO

Il Consigliere anziano
F.to Dr.ssa Veronica RIZZO

Il Segretario comunale
F.to Dott. Antonio SALANITRI

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Roccapalumba li 11.01.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge), come prescritto dall'art. 11 L.R. 44/91 (N.Reg. Pub.);

E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art.12,comma 1);

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.16);

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALANITRI ANTONIO

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it" <protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it>
Data venerdì 12 gennaio 2018 - 08:12

CONSEGNA: revisione straordinaria

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/01/2018 alle ore 08:12:50 (+0100) il messaggio
"revisione straordinaria" proveniente da "protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it"
ed indirizzato a "sicilia.controllo@cor.teconticert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180112081241.24941.05.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati.cert.xml (931 bytes)
postacert.eml (9920 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

"cos: arificata@pec.a...
"prot: lo@pe. comun...
vener: 12 gennaio 201... 8

.REGA: "revisione str"

"pote: avvenuta deliv...

Il giorno 12/01/2018 alle ore 08:12:50 (+0100) il messaggio
"revisione straordinaria" proveniente da "protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it"
ed indirizzato a "sicilia.controllo@cor.teconticert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180112081241.24941.05.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati.cert.xml (931 bytes)
postacert.eml (9920 Kb)
smime.p7s (6 Kb)